

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

(PARTE SPECIALE)

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE
00	15.12.2021	emissione	CdA
01	28.11.2023	aggiornamento	CdA
02	29.09.2025	aggiornamento	CdA
03	12.02.2026	aggiornamento	CdA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito..

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.):** Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 - 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
 - 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);
 - 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):** La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.):** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):** Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente
- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898):** Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.):** Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis):** Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- **Concussione (art. 317 c.p.):** Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):** Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.):** La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

322-bis c.p.): Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):** Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.):** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.):** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.):** Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 1

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, competente in materia sportiva e la gestione dei rapporti con gli Organismi Sportivi, nazionali e internazionali, quali, a titolo esemplificativo:
 - la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
 - la procedura per l'ottenimento delle licenze FIBA;
 - la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva degli atleti;
 - la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza;
 - la procedura per l'iscrizione alle competizioni internazionali;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:
 - la gestione degli adempimenti in materia tributaria;
 - la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza, igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti in materia fiscale, sanitaria, di sicurezza pubblica, etc.;
- la gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
- la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica ecc.);

- l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- l'assegnazione di incarichi di consulenze esterne;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione di incassi e pagamenti e la gestione della tesoreria;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la gestione e la concessione di titoli di accesso omaggio al palazzetto dello sport, altri omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti, con particolare riferimento a quelli pubblici;
- la gestione dei tesseramenti degli atleti professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti.

Le disposizioni del presente Modulo hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

a) indicare le procedure che i collaboratori di Pallacanestro Brescia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore seguendo la procedura prevista nella procedura "Omaggi e liberalità";
- c) ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- e) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- f) assumere personale gradito a pubblici ufficiali, a meno che la selezione non abbia seguito un processo ispirato a criteri di valutazione oggettivi e rigorosamente meritocratici;
- g) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- i) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- j) assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;
- k) riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- l) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- m) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- n) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società, dalle regole di condotta sopra richiamate e dal protocollo per la gestione e la concessione di omaggi e liberalità.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 2

Reati Societari

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Il presente Modulo si riferisce ai reati societari.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di Pallacanestro Brescia i seguenti reati:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): tale fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): tale fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): tale fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.): tale fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato rubricato all'art. 25-ter comma 1, lettera s-bis anche la nuova fattispecie di "corruzione tra privati", di cui all'articolo 2635 c.c. (così come novellato dalla medesima legge n. 190/2012). Si rimanda, per tale specifica fattispecie, al Modulo 9.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 2

I reati previsti dall'art 25 *ter* del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
- la gestione della tesoreria;
- la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;
- la gestione delle operazioni straordinarie;
- la gestione delle operazioni con parti correlate.

Le disposizioni del presente Modulo hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Pallacanestro Brescia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

b) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;

c) garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;

d) assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;

e) assicurare il rispetto dei principi contabili adottati e la tracciabilità nelle scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative;

f) applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;

g) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

h) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

i) assicurare che i rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza siano gestiti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri;

l) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti di Autorità di Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall'Autorità stessa - evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;

m) dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interessi relative a una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

n) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;

o) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni esenti IVA, gestione degli omaggi, capitalizzazione di cespiti e diritti pluriennali e relativi ammortamenti, capitalizzazione di oneri accessori alle operazioni di mercato, dismissione di cespiti e diritti pluriennali, valorizzazione del magazzino, gestione dei fondi svalutazione e rischi, etc.).

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle regole di condotta sopra richiamate.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 3

Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di Pallacanestro Brescia i seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): tale fattispecie punisce le condotte che si concretizzano in quei comportamenti che, violando le norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, cagionano il decesso di una persona.
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 3

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate, principalmente i soggetti sopra richiamati.

Con riferimento ai reati ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

A tal fine è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

È stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli.

Pallacanestro Brescia si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione.

Viene, ancora, seguita con particolare attenzione l'attività eventualmente appaltata a soggetti esterni, i quali devono essere scelti in ragione della loro comprovata capacità e devono essere sensibilizzati ad operare mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente capitolo.

3. Principi generali di comportamento

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono organici Pallacanestro Brescia in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

- a) la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;
- b) un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da Pallacanestro Brescia e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- c) la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali “quasi incidenti”;

d) l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 (“Testo Unico sulla Sicurezza”) e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio “quasi incidenti”), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni delle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle regole di condotta sopra richiamate

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (ivi incluso l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 4

Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite

1. Le fattispecie dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Pallacanestro Brescia i seguenti reati di cui all'art. 25-octies:

- Ricettazione (Art. 648 c.p.): *“Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Si precisa che, ai soli fini dell’art. 2 del D.Lgs. 231/07 (“Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del Decreto”), inoltre, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.): *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.): *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.*

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 4

Benché Pallacanestro Brescia non figuri tra i destinatari degli obblighi di verifica della clientela, identificazione, segnalazione e vigilanza derivanti dalla normativa nazionale vigente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere i sopra-citati reati di Ricettazione (art. 648 c. p.); Riciclaggio (art. 648-bis c. p.); (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Con riferimento a tali reati, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore, e degli store ufficiali della Società;
- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali (si rimanda in particolare, a quanto previsto nel Modulo 2 – ‘Reati Societari’);
- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti;
- la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Pallacanestro Brescia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- a) trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- b) emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- c) girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- d) detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- e) trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- f) trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- g) apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- h) effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- i) effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
- l) utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali
- m) effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- n) disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- o) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- p) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio, qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- q) instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/ cessione di prodotti, servizi, marchi, licenze o diritti da/a società controllanti, controllate o comunque parti correlate) che possano risultare fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di business;
- r) acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- s) simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economicopatrimoniale della Società;
- t) progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società, o di altre Società correlate, che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale).

3.1 Indicatori di anomalia

Pallacanestro Brescia richiede alle Funzioni e agli esponenti aziendali di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie.

Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con Pallacanestro Brescia, in linea con i divieti sopra esposti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati “indicatori di anomalia”, i seguenti:

1) Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte;

- La controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l'identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l'operazione con Pallacanestro Brescia;
- emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e/o indipendenti;
- la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie.

2) Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:

- operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;
- richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);
- pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
- pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di società in paesi “non collaborativi”;
- incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con Pallacanestro Brescia;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte;

In tutti i precedenti casi, le Funzioni o i soggetti che rilevino detti indicatori di anomalia informano l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

4. Regole specifiche di condotta

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Al fine di consentire un controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego, i soggetti sopra individuati devono rispettare i seguenti principi e regole comportamentali:

- Investimenti e approvvigionamento
 - utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
 - assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società e in conformità con l'incarico conferito;
 - segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.
- Gestione dei flussi finanziari
 - eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
 - garantire la costante verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
 - assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
 - garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione;
 - disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
 - assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.
- Operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie / sul capitale di società controllate (diluizione o liquidazione di società, delibere di ricapitalizzazione, etc.).
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.
- Operazioni con parti correlate (società controllate, collegate, controllante)
- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1.
- Gestione fiscale
- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate con l'ausilio di fiscalisti esterni e da questi ricevute;
- assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle imposte e dell'IVA;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 5

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Delitti contro l'industria e il commercio Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25- bis. 1 del D.Lgs. 231/2001) e dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

1.1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario Pallacanestro Brescia i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.): tale reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.): tale reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

1.2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1 del D.Lgs.231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di Pallacanestro Brescia i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.): tale fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.): tale fattispecie si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 bis c.p.): tale fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.): tale fattispecie consiste nel mettere in vendita, o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.): tale reato si configura in due distinte fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

1.3. Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di Pallacanestro Brescia i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies:

- Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge 633/1941). In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il D.lgs. 231/2001 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:
 - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
 - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge 633/41): tale fattispecie punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter Legge 633/1941): la norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite, se commesse per uso non personale e col fine di lucro, aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:
 - le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
 - le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, diffusione in pubblico delle riproduzioni abusive;
 - le medesime condotte di cui al punto precedente (salvo l'introduzione in Italia e la diffusione in pubblico) riferite a supporti di qualsiasi tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.
 Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi, o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

contrasto agli utilizzi abusivi a detti servizi; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le precedenti informazioni.

- Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies Legge 633/1941): commettono il reato i produttori o gli importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento di contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.
- Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge 633/1941): il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti, produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche solo per uso personale apparati di decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 5

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- mantenimento e utilizzo delle certificazioni aziendali;
- la gestione del denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;
- approvvigionamento di beni (selezione e gestione di fornitori per la produzione di beni a marchio Pallacanestro Brescia).

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis.1, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, sono i seguenti:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- gestione dei contratti con gli sponsor e dei contratti per la cessione dei diritti televisivi;
- gestione della campagna trasferimenti;
- gestione dei rapporti con le società sportive avversarie e con gli arbitri, in occasione delle gare;
- sviluppo e commercializzazione di prodotti (merchandising) sia autoprodotti che prodotti da terzi su licenza;
- commercializzazione di prodotti tramite e-commerce;
- commercializzazione di prodotti tramite punti vendita gestiti da personale della Società o negozi indiretti;
- gestione degli incassi di denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede.

Con riferimento ai reati ex art. 25-novies, i processi sensibili ritenuti potenzialmente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- gestione dell'evento-partita (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini, e/o musica al pubblico presso il palazzetto dello sport);
- gestione degli stores - al momento, uno stand presso il palazzetto dello sport in occasione della gara ed un corner presso la sede societaria (utilizzo di immagini, musiche e video);
- sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);
- organizzazione e gestione di eventi;
- gestione dei mezzi di comunicazione di Pallacanestro Brescia (contenuti editoriali (sito internet, canali social, newsletter e comunicati stampa);
- gestione delle modifiche architetture ed applicative (acquisto e gestione software in licenza).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Pallacanestro Brescia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- b) l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- c) l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- d) ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- e) la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- f) la commercializzazione diretta di prodotti che possano indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale), la qualità o la quantità del prodotto stesso;
- g) la distribuzione o vendita di prodotti contraffatti nel nome o nel marchio, o con segni distintivi contraffatti o alterati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- h) la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- i) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- l) la diffusione informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- m) la realizzazione di qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- n) l'abusiva trasmissione / diffusione al palazzetto dello sport di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- o) la diffusione, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- p) l'abusiva trasmissione / diffusione di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- q) l'abusiva trasmissione sul sito internet o sui canali social di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- r) l'abusiva pubblicazione sul sito internet, sui canali social, nei comunicati stampa e nella newsletter di parti di opere letterarie coperte dal diritto d'autore;
- s) l'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software) soggetti a licenza.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle regole di condotta sopra richiamate.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 6

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

- per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005;
- per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compie un’elaborazione automatica di dati”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario di Pallacanestro Brescia i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 24-bis:

- Documenti informatici (491 bis c.p.): tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.): tale fattispecie delittuosa punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software. La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.
Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.): la norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico. Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (615 quinquies c.p.): tale norma sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "programmi virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.): tale fattispecie, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione. La formula normativa di "comunicazioni telematiche" si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.): tale fattispecie punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.): tale norma al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità. La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.): la norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.): tale fattispecie punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005. La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 6

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-bis i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- Gestione delle modifiche architetture ed applicative
- Continuità del servizio
- Sicurezza logica dei sistemi
- Gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi
- Misure per la sicurezza delle reti di trasmissione
- Gestione dell'ambiente fisico

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi di Pallacanestro Brescia.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Pallacanestro Brescia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché
 - procedere alla diffusione degli stessi.
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal Pallacanestro Brescia;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy, server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello assegnato.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni di Pallacanestro Brescia devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni di Pallacanestro Brescia devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.

Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica di Pallacanestro Brescia sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione software applicativi;
 - gestione sistemi hardware;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici (come specificato anche nell'ambito del Modello GDPR).

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, Pallacanestro Brescia ha definito inoltre, nell'ambito del Modello Organizzativo GDPR, le misure per la sicurezza delle reti di trasmissione, le misure di sicurezza fisica e logica nonché le procedure adottate per garantire la continuità del servizio.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle regole di condotta sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 7

Delitti di criminalità organizzata

1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno della società è quella di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma):

- associazione per delinquere (Art. 416 c.p.): quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 7

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di “associazione per delinquere” è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività di Pallacanestro Brescia caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio di Pallacanestro Brescia.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati in altri Moduli della Parte Speciale (a cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma “associativa”.

Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Modulo 1);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- Indebita percezione di contributi federali (Modulo 1);
- False comunicazioni sociali (Modulo 2);
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Modulo 4);
- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (Modulo 11).

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possa commettere il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria.

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio in ambito Pallacanestro Brescia anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:

- approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti in area sportiva;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- gestione dei rapporti con le altre società sportive;
- vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- gestione dell'evento-partita.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di Pallacanestro Brescia.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
 - all’organizzazione e alla gestione delle gare;
 - alla gestione degli adempimenti sportivi;
 - alla conclusione di operazioni di trasferimento di atleti e di sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva.
- b) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società sportive, con gli atleti e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- c) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell’informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
- d) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, atleti o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui Pallacanestro Brescia sia impegnata;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull'esito delle gare di Pallacanestro Brescia o di altre squadre concorrenti;
- comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- Emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- Effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle regole di condotta sopra richiamate.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 8

Reati ambientali

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

L'articolo 25 *undecies* è stato inserito dal D.lgs. n. 121/2011 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") ed è stato recentemente modificato dalla L. n. 68/2015.

In data 19 maggio 2015, il Senato ha approvato definitivamente il testo unico recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (**L. n. 68 del 22 maggio 2015**).

La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale.

In particolare, tale norma ha modificato l'articolo 25-*undecies*, comma 1, D.lgs. 231/01 aggiungendo i seguenti reati presupposto:

- a) il **delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452 bis c.p.)** con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) il **delitto di disastro ambientale (violazione art. 452 quater c.p.)** con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) i **delitti colposi contro l'ambiente** (in riferimento agli artt. **452 bis e quater**, violazione art. **452 quinquies** c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo **452 octies**), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (violazione art. **452-sexies**) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8, della suddetta legge 68/2015 modifica, infine, l'articolo 25-undecies, inserendo dopo l'1, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale.

Si tratta delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

L'art. 25-undecies è stato ulteriormente modificato dal **Decreto-legge 116/2025 (Decreto)**, convertito nella **Legge 147/2025** con modifiche (in GU del 7 ottobre 2025), e noto come "**Terra dei Fuochi**", entrato in vigore il 9 agosto 2025, il quale è intervenuto sul Codice Penale e sul Testo Unico Ambientale, nonché sul D.Lgs. 231/2001, con un complessivo inasprimento del regime sanzionatorio in materia di ecoreati.

La novella ha ridisegnato alcune fattispecie incriminatrici ed ha ampliato il Catalogo dei Reati Presupposto, includendo nell'art. 25-undecies del Decreto condotte quali:

- l'**impedito controllo** (art. **452-septies** c.p.);
- l'**omessa bonifica** (art. **452-terdecies** c.p.);
- l'**abbandono di rifiuti non pericolosi** (art. **255-bis** Codice dell'Ambiente);
- l'**abbandono di rifiuti pericolosi** (art. **255-ter** Codice dell'Ambiente);
- la **combustione illecita di rifiuti** (art. **256-bis** Codice dell'Ambiente);
- **delitti colposi in materia di rifiuti** (art. **259-ter** Codice dell'Ambiente).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Di particolare rilievo, inoltre, la previsione della responsabilità delle persone giuridiche per alcuni **reati colposi, quali l'abbandono di rifiuti non pericolosi, la gestione di rifiuti non autorizzata e la spedizione illegale di rifiuti** (richiamati dal nuovo art. **259**, D.Lgs. 152/2006).

Oltre all'innalzamento delle sanzioni pecuniarie e alla introduzione delle sanzioni interdittive a carico degli enti, è stata estesa l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria *ex* art. 34 Codice Antimafia alle aziende coinvolte in attività inquinanti.

Rispetto al testo del D.L., la Legge di conversione ha modificato, tra l'altro, il nuovo art. *259-bis*, D.Lgs. 152/2006, mantenendo l'aggravante dell'esercizio dell'attività d'impresa per alcuni reati ambientali, ma espungendo la previsione di una responsabilità del titolare dell'impresa per omessa vigilanza rispetto agli stessi.

Si tratta all'evidenza di un aggravamento sensibile della normativa precedentemente in vigore, che rende particolarmente pesante non solo in termini economici, ma anche gestionali (sanzioni interdittive per l'ente) il rischio delle società, e delle associazioni, di non dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione con efficacia esimente della responsabilità dell'ente per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati presupposto I reati ambientali richiamati dall'art 25 undecies del D.lgs. n. 231/01 sono quindi ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale: artt. *452 bis*, *452 quater*, *452 quinquies*, *452 sexies*, *452 septies*, *452 octies*, *452 terdecies*, *452 quaterdecies*, *727 bis*, *733 bis*;
- D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente): art. 137, art. *255 bis*, art. *255 ter*, art. 256, art. *256 bis*, art. 257, art. 258, art. 259, art. *260 bis*, art. 279, art. *259 ter*;
- D.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Si riporta di seguita la Tabella riepilogativa dei reati presupposto previsti dalla normativa in questione:

ART 25 UNDECIES D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
	452 bis	inquinamento ambientale



(PARTE SPECIALE)

59

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	---	-----------------

L. 150/1992 L. 549/1993 D.LGS. 202/2007	art. 1, art. 2, art. 3- bis e art. 6 art. 3 art. 8 art. 9	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette Reati in materia di ozono e atmosfera Inquinamento doloso provocato da navi Inquinamento colposo provocato da navi
--	--	---

Si riporta di seguito una breve e sintetica descrizione dei suddetti reati-presupposto in materia ambientale, considerando che per la specifica attività svolta dalla società, il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e l'organizzazione, possono non essere correlati alle tipologie di rischio ambientale con responsabilità diretta della società, ma è probabile che possano essere commessi all'interno dei luoghi di lavoro dove la società opera.

L'elenco completo dei reati ambientali previsti dall'art 25 *undecies* D.lgs. 231/01, ed i relativi articoli, sono riportati nel "Catalogo reati presupposto" allegato al presente Modello Organizzativo.

• **SCARICHI DI ACQUE - ("Norme in materia ambientale - Sanzioni penali")**

L'Art 25 *undecies* del Decreto, comma 2, lettera a), in relazione ai reati di cui all'art 137 D.Lgs n. 152/06, prevede quanto segue:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs 152/2006 – codice dell'ambiente, art. 137, c. 2):

COMMA I: *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”.

COMMA 2: *“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro”*

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.Lgs 152/2006 – “codice dell’ambiente”, art. 137, c. 3):

COMMA 3: *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”*

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.Lgs 152/2006 – “codice dell’ambiente”, art. 137, c. 5):

COMMA 5: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”*

- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006 – “codice dell’ambiente”, art. 137, c. 11): *“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 [scarichi sul suolo] e 104 [scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee] è punito con l'arresto sino a tre anni”.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

• **EMISSIONI**

- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. n. 152/2006 – art 279, comma 5):

COMMA 2: *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”*

COMMA 5: *“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”*

La sanzione pecuniaria irrogata può arrivare fino a 250 quote.

Si precisa che:

- per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un vantaggio: nel caso di specie, l'ingiusto profitto si realizza nel momento in cui l'azienda omette di investire adeguatamente in risorse finanziarie e/o umane al fine di evitare il verificarsi di simili eventi;
- la punibilità è esclusa se l'azienda dimostra di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente, nonché di aver attuato misure di prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente con conseguente attività di vigilanza.

- Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549: “misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”

L'art 3 della Legge 549/93, titolato *“CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE”*, così recita: *“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito*”.

• **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

L'art 25 undecies, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 231/01, in relazione all'articolo **256 del Codice dell'Ambiente**, prevede quanto segue: "... *In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:* ***"b) per i reati di cui all'articolo 256:***

1) *per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*

2) *per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

3) *per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;*

3-bis) *per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;*

3-ter) *per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;*

3-quater) *per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote".*

Il Decreto 231/01 richiama, quindi, espressamente i seguenti commi dell'art 256 Codice dell'Ambiente:

Comma 1: attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

Comma 3, primo periodo: realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;

Comma 3, secondo periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

Comma 5: attività non consentita di miscelazione di rifiuti;

Comma 6: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 all'art. art. 259 ter Codice dell'Ambiente (Delitti colposi in materia di rifiuti), sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'ente i fatti di cui all'art. 256 commessi per colpa.

LE CONDOTTE RILEVANTI, SANZIONATE DAL D.LGS. 231/01, SONO LE SEGUENTI:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi senza l'autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- Miscelazione di rifiuti non consentita;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni;
- abbandono;
- combustione.

Descrizione della fattispecie di reato di cui all'art 256 Codice dell'Ambiente, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01.

La Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 è dedicata alle norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Tale normativa è disciplinata dal legislatore nazionale in attuazione di direttive comunitarie (Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri l'adozione di sanzioni penali per un'ampia gamma di condotte aventi ad oggetto l'illecita gestione di rifiuti). I reati in materia di rifiuti sono "reati comuni", potendo essere commessi da chiunque tenga la condotta incriminata (gestione, traffico, attività organizzata di rifiuti).

Tali reati, nella maggior parte dei casi, sono però commessi nell'ambito di attività d'impresa, giacché la produzione e la gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento e recupero) sono attività tipiche, appunto, delle società, nonché delle associazioni.

Si analizzano, di seguito, le singole fattispecie di reato previste dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006, rilevanti per il sorgere di un'eventuale responsabilità dell'Ente ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001.

- La gestione abusiva di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 - art 256, comma 1)

L'art. 256, comma 1, D.lgs n. 152/06, così recita: *"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"*.

Si precisa, di seguito, il contenuto degli articoli sopra richiamati:

- Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

ambientale)

- Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Art. 215 (Auto-smaltimento)
- Art. 216 (Operazioni di recupero)

L'articolo in questione incrimina l'attività di gestione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa.

Le condotte punite dalla norma sono quelle della raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione.

Si tratta di un reato di pericolo astratto, punendo il legislatore l'esercizio di attività fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione, anche se le stesse siano in concreto svolte nel rispetto dell'ambiente.

I concetti di "raccolta", "recupero" e "smaltimento" sono oggetto di specifiche definizioni legislative (si rinvia agli **allegati alla parte IV del Testo Unico in materia ambientale**).

La normativa in materia ambientale subordina le attività di intermediazione, commercio, raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, alla preventiva iscrizione, da parte dei loro esercenti, all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, a seguito di prestazione di idonee garanzie finanziarie. L'iscrizione abilita all'esercizio dell'attività richiesta per cinque anni.

L'art. 256, comma 1, incrimina anche determinate tipologie di gestione non precedute dalla dovuta comunicazione, come può verificarsi nei casi di operazioni di auto-smaltimento (art. 215 D.lgs 152/06).

In giurisprudenza, il titolo scaduto e quello sospeso (ad esempio, in caso di mancato pagamento dei relativi diritti) sono equiparati all'assenza di titolo abilitativo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

Il titolo abilitativo è personale: non può essere fatto valere da terzi e riguarda esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate nell'autorizzazione; ove, invece, i rifiuti gestiti siano diversi da quelli autorizzati si avrà gestione illecita.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto e smaltimento in violazione della suddetta normativa (*Cass. Pen, sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465*), non essendo necessaria una pluralità di atti, come pure potrebbe far pensare la lettera della legge (che parla genericamente di "attività").

La Cassazione riconosce il carattere istantaneo del suddetto reato (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006), giacché esso si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche; se però la condotta è ripetuta, secondo la giurisprudenza si può configurare come reato eventualmente abituale, per evitare un aggravamento sanzionatorio obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta (*Cass. Sez. Unite, 2 aprile 2007 n. 13456*).

Secondo parte della dottrina (R. Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*), più condotte di tipo diverso (per es. raccolta, trasporto e smaltimento) integrano un solo reato (eventualmente abituale), in quanto relative a diverse fasi di un unico processo criminoso, rappresentato dalla gestione non autorizzata.

Secondo parte della giurisprudenza (*Cass, sez. III, 21.01.2003, D'Antoni*), invece, qualora la gestione abusiva abbia ad oggetto sia rifiuti pericolosi che non pericolosi si avrà un'ipotesi di concorso di reati.

Aree sensibili/attività a rischio: Commercio ed intermediazione di rifiuti. La società, come risulta dalla visura camerale, è iscritta all'**Albo Gestori Ambientali (Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi/classe d categoria annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t)**.

- La realizzazione e gestione di discarica abusiva (D. Lgs. n. 152/06 - art 256 commi 3, 3 bis, 3 ter).

L'art. 256 D.lgs n. 152/06, così recita:

COMMA 3 *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi"*;

COMMA 3bis: *"La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni”;

COMMA 3ter: “Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”

Una definizione legislativa di discarica si rinviene all’art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36/2003, attuativo della direttiva comunitaria 26 aprile 1999, n. 31 sulle discariche di rifiuti, secondo cui è discarica ogni “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”.

Quindi, la discarica può anche realizzarsi all’interno del luogo di produzione dei rifiuti e può assumere la qualifica di discarica il deposito temporaneo che ecceda l’anno.

Secondo la giurisprudenza, (*Corte di Cassazione penale, sez. III, 4 dicembre 2012 n. 49504*), per “DISCARICA” si intende *l’area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sicché a nulla rileva che l’area adibita a discarica di rifiuti sia stata individuata all’interno di un impianto già autorizzato alla gestione di inerti provenienti da demolizioni edili.*

Ai sensi dell’art 256, comma 3, D.lgs 152/06, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con l’ammenda dell’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Per l’Ente, è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

Preliminarmente all'analisi della fattispecie tipica in questione (discarica abusiva) è importante chiarire la differenza tra l'abbandono dei rifiuti e il deposito incontrollato.

Si ricade nel caso di “**abbandono di rifiuti**” tutte le volte che i rifiuti vengono accumulati e lasciati in aree pubbliche/private assoggettate ad uso pubblico, in modo occasionale.

Si ha “**deposito incontrollato**” in caso di accumulo di rifiuti sul terreno, in maniera reiterata e continuativa (in tal caso la condotta assume “quasi” le vesti di discarica e/o gestione non autorizzata di rifiuti).

L'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo possono riguardare diverse tipologie di rifiuti (nonché sostanze pericolose, se si tratta di rifiuti solidi o allo stato liquido).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 205/2010 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati al recupero/smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternativa, a scelta del produttore di rifiuti:

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

La giurisprudenza si è pronunciata più volte sul reato di discarica abusiva, definendone i presupposti applicativi.

La **Corte di Cassazione, III sezione, con la sentenza n. 21963 del 4 marzo 2005**, ha descritto le modalità/attività attraverso le quali deve integrarsi la condotta illecita, per la realizzazione una discarica:

- allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc.;
- ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza di rifiuti.

La “*non occasionalità dell'accumulo*” rappresenta, quindi, il criterio scriminante del reato di discarica abusiva (art 256, comma III, D.Lgs 152/06) rispetto alle diverse ipotesi di abbandono di rifiuti e di deposito temporaneo di rifiuti analizzate in precedenza (di cui all'art 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/06).

In mancanza delle sopra elencate attività, si è presenza di:

- Un deposito preliminare, sanzionato dall'art 256, comma 1, D.lgs. 152/06, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Una messa in riserva in attesa di recupero, sempre sanzionata ai sensi del primo comma dell'art 256 Codice dell'Ambiente;
- Un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato amministrativamente o penalmente, dagli articoli 255 e 256, secondo comma, Codice dell'Ambiente (sebbene non espressamente richiamati dall'art 25 undecies del D.Lgs 231/01).

L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" (e non per categorie omogenee, come invece richiesto dall'art 183, comma I, lettera bb) del D.lgs. n. 152/06) esclude la configurabilità del c.d. "deposito temporaneo o regolare" ed integra, invece, il reato di gestione di discarica abusiva (*Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 11258*).

Il reato di cui all'art. 256, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, in ordine alla realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata, è di natura permanente, poiché la lesione del bene tutelato si protrae non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva è materialmente in esercizio, ma anche sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell'area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa (cfr. *Cass. Pen., sez. III, sent. n. 14724 del 13.05.2020*).

- Miscelazione di rifiuti (D.lgs. n. 152/06 – art 256, comma. v)

L'art 256, comma 5, Codice dell'Ambiente, prevede che: *"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro"*.
L'art 187 D.lgs. 152/06 prevede il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.lgs. n. 152/06 – art 255bis)

L'art. 255 bis Codice dell'Ambiente, prevede che: *"Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:*

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

La condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa. La discarica abusiva differisce dal mero abbandono di rifiuti che si risolve nell'occasionale collocamento di modesti quantitativi di rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive di smaltimento, mentre nella discarica la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco (*Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9879 del 11 gennaio 2018*).

- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. n. 152/06 – art 255ter)

L'art. 255 *ter* Codice dell'Ambiente, prevede che: “*Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi”.

- Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. 152/2006 – art. 256 bis)

L’art. 256 bis Codice dell’Ambiente, prevede che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1”

“3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”;

“4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente (*Cass. pen. n. 52610/2017*).

- Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/2006 – art 257, commi 1 e 2):

COMMA 1: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro*”;

COMMA 2: “*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose*”.

Aree sensibili/attività a rischio, possono essere, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti:

- trattamento e movimentazione rifiuti;
- immagazzinaggio di prodotti inquinanti;
- movimentazione materiali pericolosi.

Protocolli operativi

- Criteri di analisi dei rischi/gestione di sversamenti accidentali;
- Procedure di emergenza.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006 – art. 258, comma 4, secondo periodo):

L'art 258 Codice dell'ambiente punisce la condotta del soggetto che, nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false informazioni relativamente alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, nonché chiunque utilizzi false certificazioni durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Aree sensibili/attività a rischio:

- Produzione e gestione rifiuti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Trattamento e smaltimento di rifiuti;
- Trasporto di rifiuti.

Protocolli operativi

- Impostare criteri univoci per la compilazione corretta del formulario dei rifiuti;
- definizione dei criteri di classificazione di un rifiuto e di prassi operative per la compilazione del formulario rifiuti.

N.B. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)

- Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 - art 259, comma 1)

L'art 259, primo comma, del D.Lgs. 152/06 così recita: *“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”*.

La disposizione in questione punisce la condotta di quei soggetti che pongono in essere un traffico illecito di rifiuti, e cioè un trasporto degli stessi in violazione delle norme sulla sorveglianza ed il controllo della loro spedizione all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, previste dall'art 26 del Reg. CEE n. 259/1993.

Aree potenzialmente sensibili/attività a rischio:

- Trasporto rifiuti in proprio;
- Trasporto rifiuti affidato a terzi e/o per conto terzi.

Protocolli operativi

- qualifica dei fornitori di servizi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- controllo sulle operazioni di trasporto da parte di fornitori di servizi.

L'articolo 26 del Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla *“Sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”* definisce traffico illecito *“... qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21....”*.

Ai sensi del richiamo operato dall'art. 25undecies del D.lgs. 231/2001 all'art. 259ter del Codice dell'Ambiente, i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono rilevanti (sia penalmente, sia ai fini della responsabilità amministrativa da reato) anche se commessi per colpa.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 452 quaterdecies c.p. – commi 1 e 2)

L'art 25 undecies, comma 1, lettera e-quater, D.lgs 231/01, per il delitto di cui all'articolo 260 D.Lgs 152/06 prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da seicento a milleduecento quote nel caso previsto dal comma 2.

Il D.lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore il 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Il Decreto è intervenuto in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, etc.), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

L'art 452 quaterdecies c.p. così recita: *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze(2).

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano anche i reati ambientali (art 25 undecies), in quanto c'è stata la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006.

La disposizione abrogata non è rimasta, tuttavia, priva di rilievo penale, essendo attualmente disciplinata dal Codice Penale, al suddetto articolo 452 quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) l'introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all'art. 452-quaterdecies.

La disposizione punisce i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, pongono in essere un'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti: si fa riferimento a chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La sanzione pecuniaria, nel caso di commissione del reato di cui al primo comma, avrà come base un minimo di 400 ed un massimo di 600 quote; nel caso di cui al secondo comma sanzione da 600 ad 1200 quote. Nel caso di condanna si applicheranno le sanzioni interdittive (se lo scopo unico

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

dell'ente è agevolare la commissione di tale reato vi sarà l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività).

La fattispecie descritta dall'art. 452 quaterdecies c.p. rappresenta un reato di pura condotta.

La stessa, però, presenta una struttura articolata.

Il legislatore scandisce, infatti, le connotazioni modali in diversi segmenti, richiedendo contemporaneamente, non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni, tra quelle espressamente indicate, ma altresì l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata, che operi con continuità.

L'attività di gestione deve essere "abusiva" (mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa o anche autorizzazioni scadute o palesemente illegittime) con riferimento ad attività organizzate clandestine o anche apparentemente legittime.

La norma richiede, inoltre, che il quantitativo di rifiuti così gestiti sia ingente.

Secondo parte della giurisprudenza (Corte di Cassazione, sent. n. 30373 del 2004) l'"ingente quantità" deve essere accertata e valutata, caso per caso, con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti.

L'autore del reato, può essere "chiunque": la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato si tratta, infatti, di una fattispecie monosoggettiva - non di concorso necessario - anche se nella pratica può assumere, di fatto, carattere associativo e di criminalità organizzata.

La fattispecie in esame risulta punibile solo a titolo di dolo specifico: la norma richiede, in capo all'agente, il fine di conseguire un ingiusto profitto.

Aree sensibili/attività a rischio

- Trasporto di rifiuti.
- Trattamento e smaltimento finale di rifiuti.
- Importazione ed esportazione di rifiuti.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260 bis D.Lgs. 152/06) N.B à Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 20.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- Sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188 bis D.lgs. 152/2006- aggiornato a maggio 2024)
RENTRI

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;
- c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
- g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

ECO-REATI

- Inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.)

L'articolo 452 bis c.p. così recita: *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

L'articolo 452 bis del codice penale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

L'inquinamento, nella sua materialità, può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro della materia (acqua, aria e rifiuti) ma anche in altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come, ad esempio, sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva (realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso), sia attraverso un comportamento omissivo improprio (mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso).

Il risultato della condotta materiale si compromissione/deterioramento significativi e misurabili.

La “*significatività*” indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della dimensione; la richiesta compresenza di un coefficiente di “misurabilità” rimanda, invece, alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri specifici (biologici, chimici, organici, etc.) dell'alterazione.

In concreto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento (punito dalla diversa fattispecie prevista dall'art 257 D.lgs. 152/06 ove non seguito dalla bonifica del sito); mentre sul versante opposto, la fattispecie confina con il più grave reato di disastro che richiede, invece, un'alterazione irreversibile o particolarmente onerosa dell'ecosistema.

L'inquinamento ambientale è ravvisabile, quindi, in tutte le condotte di danneggiamento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

delle matrici che, all’esito della stima fattene, producano una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell’evento tendenzialmente irrimediabile.

Oggetto della compromissione o del deterioramento sono:

a) Porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo: l’“estensione”, visto il silenzio della norma, va valutata secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario – settore penale – Rel. N. III/04/2015) con esclusivo riferimento

al dato spaziale/quantitativo; la “significatività” è indicativa di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell’area all’interno del territorio circostante.

b) Ecosistema: Non si rinviene una vera e propria definizione normativa di ecosistema, per cui deve farsi riferimento, secondo la Corte di Cassazione, alla comune accezione che definisce per tale “... *l’insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera...*”.

La struttura eleniativa della previsione e l’utilizzo delle disgiuntive lascia intendere che l’inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto dei beni ambientali aggrediti (acqua, suolo, etc.).

Per quanto attiene all’avverbio “*abusivamente*”, la Corte di Cassazione suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta (Cass. Sez. V, sent. n. 40330/2006), ovvero quando siano violate le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa.

Più in generale, nel concetto di “*abusivamente*” dovrebbero potersi ricomprendere anche le situazioni nella quale l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo. Il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzativo ma anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso superando i confini dell’esercizio lecito.

- Disastro ambientale (codice penale, art. 452 quater)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

L'art. 452 quater del codice penale prevede la reclusione da cinque a quindici anni per chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Pena aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Nella formulazione del nuovo articolo 452 quater c.p. l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo" dell'evento sono richiesti disgiuntamente (a differenza dell'art 434 c.p. "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi", dove la Corte Costituzionale ha invece ritenuto necessaria la compresenza di due elementi distintivi, il primo attinente alla natura straordinaria dell'evento disastro e il secondo al pericolo per l'incolumità che da esso deve derivare).

Tale soluzione pare essere coerente con la diversa offensività dell'ipotesi delittuosa in esame e cioè, per l'appunto, la lesione del bene protetto dell'ambiente piuttosto che l'attentato alla pubblica incolumità.

La descrizione dell'evento di disastro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pare connotarsi come "*...nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone...*" (cfr. Cass., sez. III, 29.02.2008, Agizza, n. 289160)".

Per quanto attiene al carattere "irreversibile" dell'alterazione, molto si è discusso nel corso dell'iter parlamentare e le opinioni al riguardo sembrano divise; la valutazione finale sarà necessariamente rimessa all'apprezzamento del giudice. Parte della dottrina (cfr. "Ecoreati e responsabilità amministrativa degli enti" - Lucio Maria Brunozzi, Carlo Fiorio) sostiene che l'alterazione si considererà irreversibile quando la sua reversibilità potrà configurarsi in un decorso temporale del tutto esulante dall'ordinario ciclo di vita umano.

Particolarmente ambigua risulta, poi, l'espressione "abusivamente" impiegata nella previsione del reato di disastro ambientale: una tale espressione, invero, rischia di prestarsi ad interpretazioni estensive.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013 (relativa alla nota vicenda dell'Ilva), ha statuito l'insindacabilità, da parte del giudice penale, del merito delle valutazioni e dei provvedimenti legittimamente adottati dalle autorità amministrative competenti in materia ambientale.

- Delitti colposi contro l'ambiente (codice penale, art. 452 quinquies):

L'articolo 452 quinquies così recita: *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

In queste ipotesi anche la sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lgs 231/01, è diversamente modulata e va da duecento a cinquecento quote.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.):

Tale delitto, al primo comma, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 – salvo che il fatto non costituisca più grave reato - chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Si tratta di un reato di pericolo, per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti.

La dottrina ha evidenziato la potenziale sovrapposizione normativa con l'art. 260 del codice dell'ambiente, il quale punisce, al secondo comma, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Tuttavia, la clausola di riserva apposta al primo comma del nuovo art. 452 sexies c.p., pare dirimere la questione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- **Omessa bonifica (art 452 terdecies c.p.):** *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.*

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO

Il **Decreto-legge 116/2025 (Decreto)**, convertito nella **Legge 147/2025** con modifiche (in GU del 7 ottobre 2025), e noto come **“Terra dei Fuochi”** ha introdotto nell'art. 25undecies D.lgs. 231/2001 e, quindi, nel catalogo dei reati presupposto, anche la fattispecie dell'**Impedimento del controllo ex art. 452septies** c.p., il quale prevede che: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La norma in commento punisce **tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il normale svolgimento dei controlli in materia ambientale.**

Si tratta reato di pericolo presunto e, pertanto, non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sé considerato fonte di pericolo.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 8

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- Gestione e caratterizzazione dei rifiuti;
- Gestione delle acque reflue.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di Pallacanestro Brescia.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
 - alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;
 - alla gestione degli scarichi di acque reflue;
 - alla gestione, manutenzione e sanitizzazione del campo di gioco e delle strutture di proprietà o in uso a Pallacanestro Brescia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

b) Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso aree di competenza di Pallacanestro Brescia) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove Pallacanestro Brescia si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario).

c) Rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, inclusi, quando in vigore, i nuovi obblighi derivanti dall'adesione al Sistema elettronico di rintracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

d) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;

e) in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;

f) presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;

g) superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;

h) in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

In base all'evoluzione delle attività gestite presso le aree di competenza di Pallacanestro Brescia, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nella gestione e manutenzione delle aree di competenza della Società devono in ogni caso verificare l'eventuale futura necessità di formalizzazione di ulteriori regole, procedure e responsabilità con riferimento a:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- il corretto esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera;
- la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell’ozono.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle regole di comportamento sopra richiamate.

4. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 9

Corruzione tra privati

1. Il reato di “corruzione tra privati” [art. 25-ter c.1 lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001]

La fattispecie di reato della “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) prevede, con riferimento alla corruzione “passiva”:

- a) che i destinatari della norma sono sia coloro che rivestono posizioni apicali all’interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), sia coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive “di fatto”;
- b) la punibilità non solo per la “dazione e promessa”, ma anche per la “sollecitazione” per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;
- c) la punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un intermediario (“per interposta persona”);
- d) la punibilità anche in assenza di un danno alla società o all’ente.

Con riferimento alla corruzione “attiva”, si rende possibile la punibilità anche dell’offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell’eventualità in cui il fatto sia posta in essere da un intermediario.

In ragione dell’art. 2635-bis c.c. (“istigazione alla corruzione tra privati”), è punibile colui che cercherà di corrompere le figure di cui sopra, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate. In particolare, la norma prevede che chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

fedeltà, soggiaccia, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 9

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto “sensibili” per Pallacanestro Brescia tutti i processi già considerati nel Modulo 1, con particolare riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di atleti professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “fringe benefits” a favore di dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del ticketing (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio).

In aggiunta a ciò, debbono considerarsi “sensibili” ai fini del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati tutte quelle attività aziendali nel cui ambito può manifestarsi l’occasione per la commissione del reato.

Si ritengono dunque più specificatamente a rischio le seguenti attività:

- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- la gestione delle trattative per l’acquisizione e cessione di atleti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società sportive, anche in occasione delle gare;
- la gestione dell’evento partita;
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello sportivo;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;
- l’ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con particolare riferimento ai processi “strumentali” alla corruzione in genere, già richiamati nel Modulo 1, i presidi di controllo adottati per ciascuno di tali processi sono da considerarsi pienamente mutuabili da quanto definito nelle medesime Parti Speciali o dalla regolamentazione interna ivi richiamata.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di Pallacanestro Brescia.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre Società, laddove Pallacanestro Brescia potrebbe ricavare un'indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:
- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;
 - qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- b) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4;
- c) concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti – come sopra menzionati – appartenenti a:
- controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;
 - controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido, minori covenants o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli;
 - società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti;
 - controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega Basket, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole a Pallacanestro Brescia di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- “buyer” di clienti / potenziali clienti, nell’ambito di negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti, ‘posti premium’ o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per Pallacanestro Brescia;
- direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società sportiva, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per Pallacanestro Brescia, oppure ostacolino una trattativa con altra società;
- dirigenti, atleti o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalla procedura di gestione di omaggi e liberalità e dalle regole si condotta sopra richiamate.

4. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 10

Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (25-decies del D.Lgs. 231/2001)

“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 377-bis c.p.): tale fattispecie di reato punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 10

I processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;

– monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di Pallacanestro Brescia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

– ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;

– l’uso della forza fisica, della minaccia o dell’intimidazione ovvero la promessa o l’offerta di un’indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, con l’intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;

– l’erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all’autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

4. Regole specifiche di condotta

Per tutelare la Società rispetto al reato di “Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”, si ritiene che i principi etico comportamentali declinati nel Codice Etico, unitamente alle prescrizioni previste dal Modulo 1 della Parte Speciale del Modello, costituiscano un presidio adeguato degli specifici rischi connessi alla commissione del reato sopra menzionato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui all’Art. 377-bis c.p. la società richiede attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in essere da parte dei professionisti legali esterni.

5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 11

Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa

1. Le fattispecie di reato di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa” (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001)

L'articolo 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001 include nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89): la norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89): la norma in esame punisce chiunque:
 - a) eserciti abusivamente l'organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzi pubbliche scommesse su altre competizioni;
 - b) organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell'autorizzazione all'uso;
 - c) venda biglietti o partecipi all'organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;
 - d) partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

e) svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 11

I reati previsti dall'art. 25-quaterdecies sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia che all'estero, con altre società sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano favorire o consentire condotte configurabili come frode in competizioni sportive o esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Con riferimento al reato di frode in competizioni sportive, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con le altre società sportive;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- gestione dell'evento partita;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Si ricorda inoltre che, fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/01, il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi del Regolamento di Giustizia F.I.P.

Con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si ritiene difficilmente ipotizzabile una sua concretizzazione nell'interesse o a vantaggio di Pallacanestro Brescia.

Pertanto, ipotetiche fattispecie di commissione del reato sarebbero riconducibili a comportamenti individuali, eventualmente tenuti fuori dagli ambiti di attività tipici di Pallacanestro Brescia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Nondimeno, si ritiene, prudenzialmente, opportuno considerare il rischio potenziale, rimandando per i presidi di controllo a quanto già previsto dal Codice Etico e dal Regolamento di condotta tesserati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

c) astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;

d) offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società sportive, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;

e) astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, atleti o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;

f) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società sportive, con gli atleti e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;

g) astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui Pallacanestro Brescia partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.B.A. e della F.I.P. Come già indicato nel Codice Etico, tale prescrizione, prevista come esplicito divieto nel Regolamento di Giustizia F.I.P. per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231;

h) astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società, dalla procedura di gestione e concessione di omaggi e liberalità e dalle regole di condotta sopra richiamate.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 12

Reati Tributari

1. Le fattispecie di Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 include nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205"):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - o l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - o l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente :
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- indebita compensazione (art. 10 – quater D.Lgs. 74/2000): tale norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante dagli ultimi tre reati- presupposto sopra citati solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili:

- (i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- (ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- (iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 12

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle partnership;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);
- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Vendita di beni e servizi;
- Pagamento delle imposte tramite Modello F24;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Closing & Reporting;
- Archiviazione dei documenti contabili;
- Gestione delle attività di tesoreria e finanza;
- Gestione degli asset aziendali;
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni;
- Gestione degli investimenti sportivi.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Pallacanestro Brescia in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.231/01.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- b) operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;
- c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato dal consulente esterno;
- e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- f) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali, la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- g) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- h) mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
- i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti ed eventuali partecipazioni societarie, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- j) gestire il patrimonio sociale coerentemente con la realtà organizzativa e di business di Pallacanestro Brescia, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
- k) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- l) deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- m) coinvolgere i consulenti fiscali di Pallacanestro Brescia in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie, al fine di integrare gli aspetti fiscali nella valutazione complessiva dell'operazione;
- n) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- o) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- p) far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- q) assicurare la correttezza e la trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- r) operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- s) garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze aziendali, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

t) attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

a) porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;

b) porre in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il business di Pallacanestro Brescia, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;

c) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;

d) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;

e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;

f) effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;

g) distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o di organismi di vigilanza;

h) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

i) svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di atleti e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile;

j) porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list;

k) intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;

l) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;

m) effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;

n) riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società, dalla procedura di gestione e concessione di omaggi e liberalità e dalle regole di condotta sopra richiamate.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	------------------------

MODULO 13

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Le fattispecie di Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001)

Il D.Lgs. 184/2021, recante l'”Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, all’art. 3, prevede l’introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, del nuovo art. 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): *Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto;*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto;*
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter): *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (...). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro (...) se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nel Modulo 13

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001 i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Pallacanestro Brescia, sono i seguenti:

- gestione incassi;
- gestione pagamenti;
- gestione delle carte di credito, di debito e prepagate;
- tutti i processi sensibili indicati in relazione ai reati tributari, contemplati alla Parte Speciale, Modulo n. 12, a cui si rinvia.

3. Il sistema dei controlli

Relativamente alla prevenzione dei “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” devono essere applicati i seguenti presidi di controllo:

- l'emissione di carte di credito e di debito collegate ai conti correnti della società e di carte prepagate utilizzate per spese aziendali può essere richiesta soltanto dal Consiglio d'Amministrazione, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'Amministratore Delegato e da soggetti espressamente delegati;
- la revoca, sospensione o limitazione dell'uso delle carte di credito, di debito e prepagate può essere disposta soltanto dal Consiglio d'Amministrazione, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'Amministratore Delegato e da soggetti espressamente delegati e deve essere tempestivamente notificata alla società che fornisce il servizio di gestione delle carte;
- le carte di credito, debito e prepagate sono strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare al quale è concessa in uso dalla società emittente. Non può essere ceduta a terzi in alcun caso. Il titolare non può utilizzare una carta di credito scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta;
- il titolare della carta è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e l'utilizzo della stessa ed è personalmente responsabile. In caso di smarrimento o furto il titolare della carta è tenuto a darne immediata comunicazione alla società che gestisce il servizio e al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 (PARTE SPECIALE)	Rev. 12.02.2026
---	--	--------------------------------------

- le carte di credito, di debito e prepagate possono essere utilizzate per il pagamento delle spese inerenti allo svolgimento delle mansioni aziendali quali ad esempio, prenotazione di viaggi e/o pagamento di spese alberghiere, di vitto, pagamenti imposte e altri diritti ed acquisti su internet legati a materiale di consumo o ad altre spese riguardanti l'attività di Pallacanestro Brescia. Le carte possono essere utilizzate per dette tipologie di spese sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero;
- le carte di credito e debito non possono essere utilizzate per effettuare prelievi in contanti salvo per sostenere spese di natura amministrativa e/o per l'acquisto di altro materiale di consumo;
- le spese effettuate mediante le carte sono verificate dall'area amministrativa;
- le spese non documentate effettuate senza le necessarie autorizzazioni, le spese non inerenti all'attività aziendale o la parte di spesa eccedente i limiti previsti dall'autorizzazione concessa sono addebitate al titolare della carta di credito.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie/Whistleblowing, cui si rimanda.